

Posizione di AIGI sui punti fondamentali per i Giuristi di Impresa nel testo della Riforma dell'Ordinamento Forense.

AIGI ha ripetutamente espresso, sin dal marzo 2009, la propria posizione in merito alla riforma della Professione Forense, approvata in Senato il 23 novembre 2010 e oggi in discussione alla Camera.

Gli interventi richiesti da AIGI in Senato riguardavano innanzitutto il mantenimento della possibilità per i Giuristi d'Impresa di continuare a svolgere la propria attività. Tale obiettivo è stato raggiunto con una norma che non solo mantiene le prerogative dei giuristi, ma per la prima volta espressamente riconosce e legittima l'attività di consulenza legale svolta alla dipendenze di una impresa privata.

Gli interventi di AIGI hanno inoltre coperto i seguenti tre aspetti, di interesse primario per i Giuristi d'Impresa che, superato gli esami di abilitazione, svolgono in qualità di Avvocati la loro attività all'interno di aziende o enti privati nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato:

1. La previsione a favore dei soli Avvocati iscritti all'Albo, di riserve ulteriori rispetto al diritto di rappresentare il cliente in giudizio
2. I requisiti per l'iscrizione e la reiscrizione all'Albo
3. Le cause di incompatibilità con l'iscrizione all'Albo degli Avvocati (con la proposta di istituzione di un Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti di imprese e di enti privati, da annettere all'Albo stesso).

I primi due punti sono stati accolti positivamente nel disegno di legge approvato in Senato, mentre il terzo non è stato neppure discusso. AIGI si batterà per portarlo quindi in discussione e farlo approvare alla Camera.

1. Riserve ai soli Avvocati iscritti all'Albo (ulteriori rispetto al diritto di rappresentare il cliente in giudizio)

Il progetto di legge approvato in Senato, a modifica della proposta originaria, **ha eliminato la riserva ai soli iscritti all'Albo dell'attività di assistenza:**

- nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica,
- nelle mediazioni e conciliazioni,
- nelle attività di assistenza in procedimenti di natura tributaria.

L'eliminazione risponde alle istanze manifestate da AIGI, che mettevano in evidenza come questa riserva fosse in contrasto con le norme del Trattato CE in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, nonché con le norme a tutela della concorrenza, come già affermato dall'Autorità AntiTrust (AGCM) e dalla Commissione CEE.

Il progetto di legge approvato in Senato, inoltre, pur mantenendo la riserva ai soli Avvocati iscritti all'Albo della attività di consulenza legale e assistenza stragiudiziale, anche grazie alla attività di sensibilizzazione condotta da AIGI in accordo con le Associazioni datoriali, ha espressamente **attribuito ai Giuristi di Impresa la possibilità di prestare l'attività di «consulenza legale e assistenza stragiudiziale**», con questo riconoscendo le legittime richieste di AIGI e recependo la situazione di fatto largamente diffusa. Il testo dell'art. 2 comma 6 (disciplina della professione di Avvocato) prevede infatti che *«È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle attività di cui sopra è costituito in forma di società, dette attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di particolare rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti. È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche.»*.

2. Requisiti per l'iscrizione e reinscrizione all'Albo

Il progetto di legge approvato in Senato, a modifica della proposta originaria, ha **respinto l'ipotesi di introdurre un vincolo temporale (prospettato in cinque anni) di decadenza dal diritto alla iscrizione o reinscrizione all'Albo**, né ha introdotto condizioni diverse da quelle che costituiscono presupposto per la prima iscrizione.

AIGI si è sempre battuta in tutte le sedi contro tale previsione e esprime soddisfazione per tale risultato. L'introduzione del limite temporale, fra l'altro inesistente per tutte le altre professioni, oltre a suscitare forti e preclusive perplessità sotto il profilo della legittimità, anche costituzionale, di configurare una abilitazione professionale come "a termine", sarebbe stata manifestamente lesiva dei diritti dei moltissimi Avvocati attualmente cancellati dall'Albo che continuano a svolgere attività giuridica nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato (quali i Giuristi di Impresa), ivi compresi i giovani che, pur avendo sostenuto l'esame, non hanno potuto iscriversi all'Albo per l'incompatibilità derivante dal rapporto di lavoro subordinato.

3. Incompatibilità con la professione di Avvocato

Il **mantenimento della incompatibilità dell'iscrizione all'Albo con «... qualsiasi attività di lavoro subordinato...»**, salva l'iscrizione nell'Elenco Speciale per gli avvocati di enti pubblici e per i docenti di materie giuridiche, sia pure facilmente prevedibile, **dà luogo ad avviso di AIGI ad una disparità di trattamento tra aziende pubbliche e private operanti nei medesimi settori economici**, configurando una violazione sia dell'art. 3 della Costituzione sotto il duplice profilo dell'uguaglianza formale e di quella sostanziale, sia dell'art. 41 sotto il profilo dell'impedimento della libertà di iniziativa delle aziende private di organizzare la propria assistenza legale come meglio ritengono.

Molte persone (tra questi la maggioranza dei Giuristi di Impresa), dopo il conseguimento della abilitazione professionale, hanno optato per un lavoro dipendente nel quale comunque continuare ad occuparsi di diritto, al pari degli Avvocati, subendo però un trattamento differente.

AIGI si è battuta in Senato (e si batterà alla Camera) per l'ottenimento del riconoscimento che l'attività esercitata dai Giuristi di Impresa è una attività di natura legale perfettamente compatibile con quella di molti Avvocati specializzati in diritto dell'impresa, societario, etc. e ancora di più con quella degli Avvocati dipendenti degli Enti Pubblici.

Al fine di evitare l'accennata disparità di trattamento, AIGI quindi chiede

l'istituzione di un Elenco Speciale degli Avvocati dipendenti di imprese e di enti privati, annesso all'Albo.

In breve, la richiesta di AIGI è che i Giuristi di Impresa abilitati (cioè gli Avvocati Giuristi di Impresa) vengano iscritti in un Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati e tenuto dai Consigli dell'Ordine, che consenta ai soggetti interessati di mantenere le prerogative degli iscritti e di potere, al termine del rapporto di lavoro subordinato, iscriversi (o reinscrivere) all'Albo ordinario. AIGI precisa inoltre che agli iscritti in tale elenco non sarà consentito assumere la difesa in giudizio del proprio datore di lavoro o di terzi.

Nel contratto di lavoro deve essere garantita al giurista autonomia e indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. AIGI propone quindi, per l'iscrizione all'elenco speciale, una disciplina analoga a quella degli Avvocati dipendenti di Enti Pubblici, che preveda la presentazione di una dichiarazione del Datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione degli affari legali del datore di lavoro.

Le medesime logiche dovrebbero essere applicate alle previsioni sull'accesso alla professione e al praticantato, integrando la pratica presso Studi Legali con la pratica svolta presso Aziende i cui servizi legali siano diretti da un Avvocato Giurista di Impresa.

Milano, 1 marzo 2011